

subscriptis, & sigillo persone in Ecclesiastica dignitate constituta munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quae ipsis presentibus haberetur si forent exhibitae, vel ostense.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem, sub Annulo Piscatorum, die XXVIII. Jun. MDCXCIX. Pontificatus Nostri Anno Octavo.

CLXXXIV.

Confirmantur quamplurima Decreta Collegii Cantorum Capellae Pontificiae.

Extant quaedam Ordinationes pro tutiori Custodia Librorum Alex. VIII. Consilii ed. 1690, Nov. 14, P. 2.

INNOCENTIUS PAPA XII.

Ad futuram rei memoriam.

A Sixto V. concessa fuit d. Collegio facultas concedendi Decreta.

Exponi nobis nuper fecerunt dilecti Filii moderni Magister, & Punctator Collegii Cantorum Capellae Nostre Pontificiae, quod dudum fel. rec. Sixtus Papa V. Praedecessor noster per quasdam suas sub plumbo expeditas Literas inter alia dicto Collegio pro felici statu, regimine, & gubernio ipsius Collegii, illiusque personarum, rerum, & bonorum, tam spiritualium, quam temporalium, necnon super electionibus, qualitatibus, oneribus, servitiis, & ministeriis Magistri Capellae, aliorumque Officialium, & Ministrorum pro tempore existentium ejusdem Collegii, quaecumque Statuta, Ordinationes, & Decreta Sacra Canonibus, & Concilii Tridentini Decretis non contraria condendi, & condita, quoties pro illorum, ac rerum, & temporum qualitate, vel alias expediens visum fuisset, mutandi, corrigendi, reormandi, alterandi, moderandi in toto, vel in parte revocandi, ac alia de novo edendi, eaque omnia, dummodo Apostolica, vel saltem Collegii hujusmodi Protectoris pro tempore existentis auctoritate approbata fuissent, ab omnibus, ad quos tunc spectabat, & pro tempore spectasset, sub poenis pecuniariis arbitrio ejusdem Collegii infligendis, & illi applicandis, observari faciendi facultatem concessit, & largitus fuit, & alias, prout in praefatis Sixti Praedecessoris Literis, quarum tenorem praesentibus pro plene, & sufficienter expresso uberius continetur. Quocirca dictum Collegium vigore facultatis hujusmodi plura Decreta, quae tamen, quia praedicta Apostolica, vel dicti Protectoris auctoritate approbata minime fuerant, suos plenarios, & integros effectus nunquam obtinuerunt, variis temporibus edidit, mutavit, correxit, ac respective reformavit. Novissime vero ejusdem Collegii iussu nonnulla ex Decretis supradictis magis necessaria, & opportuna ex authenticis illorum Libris, & Registris excerpta, illisque alia sexdecim Decreta, seu capita novarum Regularum Punctatoris Officium concernentia de novo adjuncta fuerunt, quae in unum collecta, & a dilecto filio nostro Francisco S. R. E. Cardinale Maidalchino nuncupato moderno praedicti Collegii Protectore quibusdam sublati, & respective additi, revisa, & approbata, & tam ab ipso Cardinale, & Pro-

Sequentia Decreta partim antiqua, partim nova approbata fuerunt a Cardine. Protectore, & Collegio.

tectore, quam ab eisdem Collegii Cantoribus, qui se se ad eorum observantiam Juramento adstrinxerunt, subscripta, sunt tenoris, qui sequitur, videlicet.

SCELT A

De Decreti degni di maggior osservanza per il regolamento del Collegio de Cantori della Cappella Pontificia.

Avendo Noi Benedetto Ceccarelli Maestro di Cappella, Giuseppe Vecchi, Giovan Battista Giannelli Camerlengo, Raffaele Raffaelli, Giuseppe Ceccarelli, Andrea Adami Puntatore, d'ordine del Collegio de Sig. Cantori della Cappella Pontificia, scelti, ed uniti i Decreti di esso degni di maggior osservanza, con aggiungervi alcuni nuovi regolamenti per il Puntatore, in virtù della Bolla della S. M. di Sixto V., che dà ad esso Collegio facoltà di mutare, aggiungere, e diminuire in tutto, o in parte, i medesimi Decreti, e farne altri di nuovo, e dal detto Collegio a noi compartita; Ora che ne veniamo alla pubblicazione del presente Libro, si ordina a ciascheduno in nome di tutto il Collegio, che a noi concede tal autorità, l'osservanza de i sopraccennati Decreti sotto le pene in essi stabilite.

Die 18. Januarii 1567.

Franciscus de Montalvo Censor.

Eodem die fuit Congregatio post prandium, & omnes de caetero decreverunt, quod Punctator debeat punctare omnes non cantantes, & garrulantes, & non interessentes in suo loco, & deambulantes durante officio, dummodo cantatur.

I. De Punctatore, vide 7. & punctandis, vide 5.

Die 7. Februarii 1569.

Joannes Aloysius de Episcopis Censor.

Item congregatis DD. Cantoribus in Capella Paulina, fuit resolutum dehuo, ut Abbas pro tempore existens, debeat dividere inter Cantores participantes, non solum partem venientem pro unoquoque de Regalibus, tam in Missis, quam de aliis, sed etiam de agio, ut vulgariter dicitur, quando dictus Abbas recipit ipsa Regalia in auro, & quia D. Joannes Antonius Merolus, cum fuisset Abbas per tres annos proximos elapsos, fuit ista die, & anno, ut supra, condemnatus a dictis DD. Cantoribus, ut solveret quidquid de ipso agio veniebat, & ita distribuit pro quolibet Cantore, quod veniebat.

II. De Abbate, & emolumentis, vide infra 7.

Die 6. Februarii 1583.

R. D. Vincentius de Musatis Censor.

Deinde decretum fuit etiam, quod duos constituere debeant in novo officio pro infirmis visitandis, qui per unum annum integrum visitent Infirmos, Infirmarii nuncupati, & sic semper quotannis, duos eligere debeant, hilari vultu, omnes consenserunt.

III. De Infirmis, & Infirmis, vide 35.

Die 6. Julii 1584.

R. D. Hippolytus Gambocius Censor.

Post Sacrum, Congregatio Cantorum decrevit, ut nullus nostri Collegii in quadam Sodalitate Musicorum noviter erecta multis dignis de causis adscribatur.

IV. De quadam Sodalitate Musicorum. Vide 5.

Die

v.

Vide 439.

Die 7. Septembris 1584.

R. D. Boccapadulius Magister Capellae.

R. D. Hippolytus Gambocius Censor.

Cum diebus elapsis in nostra Congregatione ne propositum esset, conveniens necne esset, ut in nova quadam Musicorum Societate adscriberemur: re bene considerata, & cognita, judicavimus id non fieri, neque convenire, neque salvis nostrae Capellae Decretis licere, fuit Decretum ne quis nostrum ullo modo id attentaret, aut se in illam Sodalitatem adscribi pateretur. Jam vero cum ad nostras aures pervenerit nonnullos e nostro Collegio, nulla nostrorum ordinum, vel decretorum habita ratione, in illam Sodalitatem adscriptos esse, nos, ut in tum praesenti, tum futuro malo mederemur, volumus, ut hodie, qui septimus est Septembris 1584., denuo in Congregatione nostra res ipsa in medium afferretur, ut accuratius considerata, unusquisque, quae sui animi sententia foret libere proferret. Itaque cum de more solito peracto Missae Sacrificio, in divi Marci Sacrarium convenissemus, cumque a Reverendissimo D. Antonio Boccapadulio nostrae Sacrae Capellae in praesens Magistro proposito esset, cumque omnes, quod sibi magis expedire videretur dixissent, tandem communi omnium sententia statuimus. Ut quod in praeterita Congregatione decretum fuerat, illud posthac inviolabiliter observaretur; quare ne in futurum quis temere, & impune haec nostra Decreta parvi facere audeat, decernimus, & mandamus, ne quis nostri Collegii dictam Musicorum Societatem ingrediatur, & si quis secus fecerit quinquaginta aureorum nostro arbitrio applicandorum multa puniatur, volumus, & alia poena Sanctissimo Domino Nostro, & Sacrae nostrae Capellae Magistro reservata; Verum quoniam post nostrum primum Decretum nobis relatum est, Joannem Baptistam Jacomellum, nostro Collegio penitus ignorante, dictam Societatem esse ingressum, ut in ea nescio, quod Officium exerceret, Nos ut tantam illius inobedientiam reprimeremus, & ceteris post hac, hoc proposito exemplo cautiore in hujusmodi rebus sint, illum integra unius mensis solutione, aureorum videlicet novem punctamus, prout punctatum declaramus, volumus, & communi omnium sententia decernimus; quae quidem solutio nostro arbitrio applicabitur in hac Congregatione, hi praesentes fuerunt, videlicet.

Vide 1. 8.

- D. Petrus Bartholomocius Decanus.
D. Matthias Blancus.
D. Benedictus Arcadius.
D. Franciscus Sottus.
D. Christianus Amaydem.
D. Michael Peromatus.
D. Vincentius Musatus.
D. Sanctus Gherlinus.
D. Caesar Misserius.
D. Onofrius Gueliduccius.
D. Jo: Maria Naninus.
D. Oratius Crescentius.
D. Jo: de Martinis.
D. Caesar Belluccius.
D. Vincentius Zambonus.
D. Angelus Cribellus.
D. Thomas Benignus.
Ego Hippolytus Gambocius Punctator ad

perpetuam rei mem., hoc Decretum scripsi de mandato.

Ad 10. Julii 1588.

Il R. Sig. D. Francesco Sotto Maestro di Cappella. VI.

Il Sig. Agostino de Martini Puntatore.

Dopo la Messa radunati tutti li Cantori nella detta Congregazione, è risoluto col comune consenso di tutti li Cantori presenti, e nemine dissepante, che tutti li Cantori Sacerdotti, e Laici debbano nelle Feste solenni, cioè nella Natività di N. Sig., il giorno di Pasqua, di Pentecoste, l'Assunzione della Madonna di Agosto, e la Solemnità di tutti Santi, si debbano preparare per ricevere nelli sopradetti giorni il Santissimo Sacramento, siccome è consueto in Palazzo pubblicamente, e perchè in questi giorni sono Cappelle Papali, e non vi è comodità nella nostra Cappella, perchè si canta la Messa in S. Pietro, ed altre Chiese; pertanto si è risoluto, e stabilito in perpetuo, che il Maestro di Cappella esistente, debba otto giorni avanti le dette solennità ricordar detta preparazione, e deputare il giorno, nel quale tutti li Cantori tanto Sacerdoti, come Laici, si trovino preparati a ricevere il Santissimo Sacramento pubblicamente nella nostra Cappella, e dove si reciterà per detti Cantori il divino Officio.

Della S. Comunione, vedi 34. & Magistro. Vedi 33.

Ad 10. Luglio 1588.

Il R. Signor D. Francesco Sotto Maestro di Cappella. VII.

Il Sig. D. Agostino de Martini Puntatore.

Nella Congregazione fu proposto, che durante li Divini Officij in Cappella, o dove si trovarà il Collegio de Cantori, si dovesse osservare il silenzio, e si dovesse stare con ogni riverenza, ed attenzione alli divini Officij, e Messa, e di comun consenso fu ordinato, e stabilito, che detto Capitolo, o Decreto s'osservi inviolabilmente, che l'Appuntatore, dopo aver avvistato, e ricordato il silenzio se li dà autorità, che possa, e debba punire quello, non obbedirà, e non osserverà il detto Decreto.

Della riverenza ne' Divini Officij. Vedi 15.

Vedi 1. 8.

Ad 2. Ottobre 1588.

Il R. Signor D. Francesco Sotto Maestro di Cappella. VIII.

Il Sig. Agostino de Martini Puntatore.

Fu ordinato in Congregazione, che nessun Cantore per l'avvenire debba scrivere in nome del Collegio a nessuna persona per qualsivoglia negozio, se non il Segretario a questo deputato da tutto il Collegio, con il solito sigillo; il Segretario s'intende il Puntatore pro tempore, e chi scriverà, o spenderà la parola del Collegio senza l'espreso ordine, tutti di comun consenso anno ordinato, e stabilito, sia punito, chi contraverrà per ciascheduna volta in dieci giulj, e secondo il caso, si riserba il Collegio l'arbitrio insieme con Monsignor Illustrissimo Protettore; Omnes praesentes, ut supra dictum est.

Del Segretario. Vedi 1. 26.

Vedi 1. 9.

Ad 25. Novembre 1604.

Il Signor Cristiano Amaydem Maestro di Cappella. IX.

Il R. Sig. D. Ipolito Gambocci Puntatore.

Delle Quartore. Il molto

Vedi 11. 31.

Doppo la Comunione fu dal Signor Maestro invocato lo Spirito Santo, e fu discorso sopra il punto delli Concistori pubblici, e dett'ogn' uno a suo luogo il suo parere, fu ordinato, che in avvenire, chi arriva principiato il *Te Deum*, sia puntato in uno scudo, e goda della Regaglia, e chi manca in *totum*, sia puntato similmente in uno scudo, e perda la Regaglia. Così postillato il Libro di Adoardo d'ordine del Collegio.

XXIX.

Ad 14. Gennaio 1663.
Il R. Signor D. Gio: Battista Collozzi Maestro di Cappella.

Dell'Essequie.

Il R. Signor D. Rutilio Cenci Pontatore. Domenica, doppo lette le Costituzioni, fu stabilito, e concluso per sempre da tutto il nostro Collegio, che l'Essequie, per l'Anima del quondam Marco Marazzoli s'abbiano a fare alli 24. di Gennaio ad ore 16. nella Chiesa Nuova, purchè detta giornata non venga impedita dalla Domenica, o Festa Doppia, e li Signori Cappellani, Custodi, Chierici, e sotto Chierico abbiano a partecipare, come fossero Musici, e chi non si trova, ed assiste al detto Servizio etiamdico fosse Giubilato, non abbia a partecipare cosa alcuna, e quelli, che sono Serventi s'abbino a puntare due carlini per ciascheduno.

Vedi 1. 32.

XXX.

Ad 2. Giugno 1664.
Il R. Signor D. Domenico Palombo Maestro di Cappella.

Vedi 14. 42.

Il R. Signor D. Domenico del Pane Pontatore. Fu decretato, che in avvenire, non si diano più licenze di non servire ne giorni feriali, e di uscire di Casa per semplici purghe, riservando si a dar licenze tali, solo nelle convalescenze di precedute infermità: ho qui registrato d. Decreto per ordine del nostro Collegio.

XXXI.

Della Sede Vacante.

Ad 1. Febbrajo 1670.
Il R. Signor D. Rutilio Cenci Maestro di Cappella.

Vedi 21.

Il Signor Antimo Liberati Pontatore. Perche anticamente nelle Sedi vacanti per cantar la Messa dello Spirito Santo ogni mattina durante il Conclave, si soleva dare alli Cantori da mangiar' in Tinello, poscia per minor incomodo degl'Officiali di Palazzo, e con soddisfazione de' medesimi Cantori s'assegnò quotidianamente la somma di denaro, che ancora si vuol dare in vece de' pranzi, ed in questa ritrovandosi compresi li Sign. Giubilati d'essere ammessi, benchè assenti dal servizio, come anche a partecipare della parte spettante alli serventi, quando sono puntati, di modo che i Signori Giubilati stando a riposo, anno una porzione intiera, e di più una parte del Servente puntato, il quale faticando, e servendo, non ha che una porzione, e non essendo presente al servizio viene puntato in bajocchi 7. 4., e non partecipa della distribuzione quotidiana, il che parendo a tutti li Signor Compagni Serventi non esser giusto, si stabilì da tutti esplorati dal Pontatore, che in *futurum* i Signori Giubilati, si godessero la loro porzione in santa pace; ma che ne' punti de' Serventi, non vi avessero da entrare, e che quel Cantore servente, che mancherà in *totum*, sia puntato in bajocchi 20.

Vedi 11. 35.

per ciascheduna volta, accioche quella rata, che si soleva mettere nella Messa commune con i Signori Giubilati, resti assieme con il punto solito di bajocchi nella Messa Commune solamente de' Serventi, e quel poco di più che avanza alli bajocchi 20. il Servente puntato non lo perda, e prenda dal Camerlengo la sua porzione intiera. Onde per l'avvenire chi mancherà in *totum*, sarà puntato in bajocchi 20., ne si darà più la nota al Camerlengo di chi manca al servizio, come faceva per avanti.

Ad 22. Giugno 1670.

Il R. Signor D. Rutilio Cenci Maestro di Cappella.

XXXII.

Il Signor Antimo Liberati Pontatore.

Della prima Tonsura &c.

Domenica in vece di cantare la Messa solita, si fece Congregazione intimata a tutt' i Serventi, e Giubilati due giorni avanti, nella quale fu discorso dello scandalo pubblico, e per quello il gran pericolo di grave mortificazione per la poca quantità de' Cantori, che si trovarono nella creazione del nuovo Pontefice, e nella Processione nell'uscire dal Conclave per andare a S. Pietro per cagione, che doppo la creazione della fel. me. di Papa Clemente IX., determinato dal nostro Collegio, che solamente i Cantori di quella giornata, fossero tenuti, ed obbligati a ritrovarsi presenti alla funzione, come nel Libro del Signor Michele Pellini Pontatore di quell'anno 1667. li 12. Luglio a carte 50. e perche tale terminazione parve a tutt' i Signori Compagni poco adeguata, però parve a tutto il Collegio, e nemine discrepante presi i voti del Pontatore ad *aves* ad uno per uno, che dett' ordine, e determinazione fosse reprobata, ed affatto annullata, anzi che in *futurum* in simil funzione s'offervi inviolabilmente questa nuova determinazione, cioè, che tutt' i Cantori si debbano ritrovare in Cappella all'intonazione dell'Antifona *Eccce Sacerdos magnus*, e gl'altri Cantori, che non faranno di giornata si debbono almeno ritrovare vestiti con la Cotta, con gl'altri Cantori nell'entrare alla Porta di S. Pietro, altrimenti ciascheduno di essi sia puntato, come assente in uno scudo. Coll'occasione di questa Congregazione, non essendosi potuto per l'avanti leggere le Costituzioni, conforme il solito d'ogn'anno per l'impedimento della Sede vacante, parve bene al Pontatore di leggerle, come fece in questa mattina, ed arrivando al Capitolo 19. delle dd. il cui titolo dice *de habitu honesto deferendo*, e comincia poi, *quia Cantores dicte Capelle sunt Capellani Papa &c.* Il Pontatore disse, che i Cantori della Cappella Pontificia, non solo sono Cappellani del Papa chiamati di nome nelle Sagre Costituzioni, ed in tutte laltre Bolle Pontificie, ma che in effetto tali sono, e devono essere, mentre assistono, ed intervengono a tutte le funzioni Ecclesiastiche, Sagre, & Apostoliche del Sommo Pontefice, e come tali sogliono in Cappella recitar l'Offizio Divino, Lezioni Sagre, Epistole, Profezie, Passii, portar la Cotta, e la Corona, o Chierica in capo, il tutto proibito da Sagri Canonici a persone Secolari, che non abbino gl'Ordini Minori, o almeno la prima Tonsura, e di più nella formola della Professione della Fede, che deve fare ciaschedun Cantore nella sua ammissione nella Cappella Pontificia, quando non sia Sacerdote, non astringendosi

Vedi 1. 37.

gendosi a ciò, almeno deve dire *Ego sum Clericus &c.* Pertanto il Pontatore con ordine di Monsignor Illustrissimo Maggiordomo di N. Sig. avuto a bocca assieme con il Sig. Maestro di Cappella, comandò a tutt' i Signori Compagni, che non sono Sacerdoti, e non hanno gl'Ordini Minori, almeno prendano la prima Tonsura, dandosi tempo due mesi da cominciarli il primo di Luglio prossimo, e da finirli per tutt' Agosto, quali due mesi scorsi a quelli Cantori, che non averanno preso la prima Tonsura, e non averanno dato la fede di essa in mano del Pontatore da mostrarsi a detto Monsignor Illustriss. Maggiordomo, e da registrarli nel presente Libro, siano ritenute le loro paghe in mano del nostro Camerlengo a disposizione del medesimo Monsignor Maggiordomo in vigore de' comandamenti di N. Sig., quali passino inviolabilmente, e perpetuamente in futurum a tutt' gl'altri Cantori, che entreranno nella Cappella Pontificia, incaricandosi ciascun Maestro di Cappella, e Pontatore *pro tempore* di far' osservare dett' ordine.

XXXIII.

Vedi 6. in fin.

Ad 9. Settembre 1671.

Il Sig. Isidoro Cerruti Maestro di Cappella.

Il Sig. Gio: Ricchi Pontatore.

Essendo stata intimata in questo giorno la Congregazione in Palazzo dell' Eminentissimo Signor Cardinal Urfino nostro nuovo degnissimo Protettore, coll'intervento ancora di Monsignor Maggiordomo di N. Signore, tutti li Signori Compagni Musici della Cappella Pontificia, furono collegialmente a bagiar le mani, S. E. si compiacque d'accogliergli benignamente, e di essortar tutti a voler' osservare le Costituzioni, quali fece leggere in sua presenza, ed inculcare a tutt' il servizio della Cappella, e l'unione tra di Noi; poi S. E. volse sentir tutti in segreto per ordine uno doppo l'altro, il che finito disse in pubblico a tutti, che da alcuni delli Signori Musici g'era stato insinuato specialmente, che si era introdotto un abuso nell' elezione del Maestro di Cappella contro la Disposizione della Bolla di Sisto V., presupponendo, che in quella, si comandò, che si elegga persona, che almeno abbia quindici anni di servizio, e che nondimeno erano stati eletti alcuni in d. carica quest'ultim'anni, che non arrivavano a detto tempo di servizio, che però s'aria stato bene fare scrivere sopra questo punto in *jure* da qual che Avvocato celebre, o far costare della verità, e vedere ciò, che è di giustizia in questo particolare. Fu dunque eletto a quest'effetto il Signor Conte Capra Avvocato Concistoriale de' primarij della Corte, il quale scrisse dottissimamente, ed informò più volte anco coll'intervento nostro l'Eminentissimo Protettore, ed il Collegio, si convenne in fine di decretare, e determinare, che si eleggessero li più Anziani, ma che non essendove, chi avesse il servizio di quindici anni, fosse ammesso quello, ch'era il più vicino alli detti quindici anni di servizio in Cappella, in virtù, ed esecuzione del quale Decreto, fu poi successivamente eletto per Maestro di Cappella il Sig. Gio. Battista Vulpio, che non aveva, che 13. anni di servizio, come si potrà vedere nella mutazione dell'Officiali.

XXXIV.

Ad 20. Agosto 1672.
Il R. Sig. D. Michele Pallini Maestro di Cappella.

Il Sig. Matteo Simonelli Pontatore.

Vedi 6. 51.

Dal Collegio il giorno dell'Assunta doppo la Cappella Papale in S. Maria Maggiore, che per la Comunione Generale, che si fa tre volte l'anno, non si lasci di cantare la Messa, ma per li Signori Compagni, che si comunicheranno, se per magior divozione loro vogliono fare orazione, e non cantare alla detta Messa, lo possono fare, e così si fece, e la maggior parte delli Signori Compagni non cantarono, e questo fu agguistato, perche c'era disparere tra li Sig. Compagni, e molti avrebbero voluto, che si fosse detta la Messa bassa per poter fare le loro devotioni con magior quiete, e soddisfazione, come fu stabilito nel Magistero del Signor Don Santi Casata, che quando si fosse fatta la Comunione Generale, si dicesse la Messa bassa, e perchè molti altri de' Signori Compagni volevano, che la Messa si cantasse, conforme sempre è stato così solito antico, fu decretato di cantar la Messa.

Ad 24. Gennaio 1674.

Il Signor Antimo Liberati Maestro di Cappella.

XXXV.

Il Signor Giuseppe Tori Pontatore.

Vedi 3. 48.

Mercordi doppo l'Essequie della bo. me. di Marco Maranzoli, fu discorso sopra del Capitolo de' Cantore Infermo, essendovi diversi pareri, nondimeno fu concluso, ch'essendo infermità nota, debba ritornando al servizio dare il giuramento in mano del Pontatore.

Ad 27. Gennaio 1675.

Il Signor Antimo Liberati Maestro di Cappella confermato.

XXXVI.

Il R. Signor D. Giuseppe Vecchi Pontatore.

Vedi 12. 43.

Finito il servizio il Pontatore propose certa difficoltà nata l'anno antecedente sopra la Festa di S. Martina, che pareva duro a molti Signori Compagni di fare l'intiero punto, e conforme il solito della Cappella, e di più perdere tutta la partecipazione doppo il primo Salmo del Vespere, e doppo l'Epistola alla Messa, e così fu risoluto, che il punto correffe al solito, ma della partecipazione se ne facesse tre parti, una si perdesse al fine del primo Salmo; la seconda al fine del terzo Salmo, e la terza al principio dell'Inno. Alla Messa la prima si perdesse al principio del Graduale, la seconda al principio dell'Oliertorio, la terza al principio del Sanctus, e così non averanno occasione tornarsene in dietro, quando sentissero finito il primo Salmo, potendolo far'ogn'uno con facilità, senza essere veduto d'altri Compagni, chi parte doppo il terzo Salmo partecipi della metà del guadagno del servizio, e non più.

Ad 1. Novembre 1676.

Il R. Signor D. Tomasso Titi Maestro di Cappella per la seconda volta.

XXXVII.

Il Signor Francesco Verdoni Pontatore.

Vedi 15. 41.

Un giulio di pena a chi non andarà con Abito honesto con decreto fatto nella Congregazione avanti l'Esno Protettore Cardinal de Massimi questo di 19. Novembre 1676.

Vedi 1. 45.

Il Cardinal de Massimi Protettore.

Ad 14. Dicembre 1687.

Il Signor Raffaele Panuzzi Maestro di Cappella.

XXXVIII.

Il molto Rev. nostro Collegio questa mattina ha risoluto, & ordinato, che il Cantore, che mancherà nella sua Orazione, secondo la lista per le Quarant'ore, farà puntato in tutto quattro giulj, cioè per ogni quarto d'ora un giulio.

Ad 2. Gennaio 1600.
X. Il Signor Oratio Benigni Maestro di Cappella.
Il R. Fra Orazio Malvezzi Puntatore.
Domenica, si cantò la Messa a hore 16. tutti presenti il Sig. Tomasso Benigni Maestro di Cappella intimò Congregazione per la mattina seguente, per Pelezione delli nuovi Officiali, e con consenso del Collegio ordinò, che chi non fosse venuto alla detta Congregazione fosse puntato cinque giulj.

Ad 25. Gennaio 1604.
XI. Il Signor Gio: Maria Nanini Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Stefano Ugerio Puntatore.
Questa mattina, si cantò solennemente la Messa in Cappella, per averli a leggere le Costituzioni, dopo si ragionò di molte cose, e in particolare, che se alcuno delli Sig. Cantori mancherà dal servizio di Cappella, e poi vada in qualsivoglia publico luogo a cantare, o suonare, e fare da Maestro di Cappella, senza licenza del Collegio, sarà puntato in uno scudo almeno, e più secondo l'arbitrio del Sig. Maestro, e Collegio, s'intende luogo publico la Chiesa, ed Oratorj, che si fanno con invito, e multiplicità di concorso, e questo l'ho scritto per commissione nella pubblica Congregazione, e che abbia da servire per Decreto, e questo per levare alcuni abusi, che possono intervenire.

Ad 12. Giugno 1606.
XII. Il Sig. Leonardo Crescenti Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Francesco de Spinosa Puntatore.
Questo di fu decretato, che per buoni rispetti la metà del punto, si facesse al secondo introito della Messa, e così fu determinato da tutti il seguente.

Ad 29. Giugno 1606.
XIII. Il Sig. Leonardo Crescenti Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Francesco de Spinosa Puntatore.
Fu determinato, che sempre, che si andasse a Cappella Papale alla presenza di Sua Santità tutti portassero Sottane di pavonazzo sotto pena d'un giulio.

Ad 11. Marzo 1614.
XIV. Il R. Sig. D. Ruggerio Giovanelli Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Vincenzo de Grandis Puntatore.
Domenica finita la Messa, il Puntatore ha detto quello, si debba fare intorno alle licenze, che si danno, senza che si vengano a domandare da se stessi, non parendo bene, che si conceda in questo modo, però si è determinato da tutti, che non si debba per l'avvenire

concedere licenza a nessuno, se non verrà da se stesso a domandarla in Cappella, eccetto gli ammalati.

Ad 17. Marzo 1614.
XV. Il R. Sig. D. Ruggerio Giovanelli Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Vincenzo de Grandis Puntatore.
In oltre, acciò per il poco silenzio, che si osserva nel Coro, non ci sia causa, che non si senti bene N. Sig., ovvero il Celebrante, si è dichiarato, che il Puntatore debba puntare rigorosamente di un giulio per ciascheduna volta, chi ragionerà, mentre si diranno le orazioni, o qualsivoglia altra orazione, dopo la quale, si debba rispondere, & il tutto *nemine discrepante*.

Ad 25. Gennaio 1616.
XVI. Il R. Sig. Don Ercole Ferruzzi Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Carlo Vanni Puntatore.
Dopo la Messa furono lette le Costituzioni nella Libreria in S. Marco, e si fece Congregazione, dove il Sig. Maestro di Cappella, e tutti li Sig. Cantori confermarono, e di nuovo decretarono, che li Cantori non possano chiedere licenza a particolare per particolare, ma a tutto il Collegio insieme, cioè alla maggior parte, altrimenti la licenza sia nulla.

Ad 11. Marzo 1618.
XVII. Il R. Sig. D. Gio: Grisardo Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Aldobrando Trabocchi Puntatore.
Fu dichiarato dal Collegio, che in assenza del Puntatore, il Vice-Puntatore avesse la medesima autorità nel puntare, e fare tutto quello, che si ricerca ad un diligente Offiziale per servizio di Nostro Signore, e del nostro Collegio.

Ad 17. Genn. 1621.
XVIII. Il R. Sig. D. Girolamo Rosini Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Martino Lamotta Puntatore.
Fu fatto Decreto intorno alle licenze, e fu determinato, che domandando licenza qualche Sig. Cantore per andar a cantar fuori per suo guadagno, o per altro, gli sia concessa (potendosi) ma con essere puntato con il punto ordinario corrente quel giorno, e domandandosi licenza per qualche negozio, o necessità, se gli dia (potendosi) senza punto, e dette licenze non si devono concedere nelle Feriali restando in Roma.

Ad 14. Novembre 1621.
XIX. Il R. Sig. D. Girolamo Rosini Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Martino Lamotta Puntatore.
Domenica fu cantata la Messa a hore 15. e mezza, e poi fatta Congregazione sopra il negozio, s'era bene entrare nella Compagnia, nuova da erigersi de' Cantori di Roma, o no, e fu discusso, ed ogn'uno disse il suo parere, fu determinato di no, e per maggior sicurezza fu ballottato per Voti segreti, e fu vinto il par-

partito, che non si dovesse entrare in d. Compagnia per diverse cause, e ragioni addotte da Sig. Cantori Compagni, e finalmente fu determinato di darne parte al Signor Cardinal Protettore.

Ad 13. Luglio 1626.
XX. Il Sig. Bartolomeo della Corte Maestro di Cappella.
Il R. Sig. D. Ludovico Petrofo Puntatore.
Essendosi congregati tutti nella solita Cappella, sedendo per ordine, il Sig. Maestro dice conto, come la Compagnia de' Sig. Musici di Roma nella Chiesa di S. Paolo, aveva mandati gli Sbirri, acciò levassero alcune opere di Musica, che se stampare il Sig. Francesco Severi, il che essendo giudicato malissimo fatto, da tutti fu risoluto, che nessuno andasse a cantare in detta Compagnia sotto pena di una paga per ciascheduna volta.

Ad 13. Luglio 1630.
XXI. Il R. Sig. Domenico Tobaldini Maestro di Cappella.
Il Sig. Biagio Stocchi Puntatore.
Domenica si è fatto Decreto con consenso di tutti li Sig. Compagni, che da qui avanti quando qualcheuno de' Sig. Compagni vorrà licenza per andare a cantare fuori di Cappella, ovvero per qualche suo negozio particolare, debba fare la sua istanza alli Sig. Cantori, e dopo si ritiri fuori di Coro, ovvero della Cappella. E li Sig. Cantori presenti debbano risolvere quel tanto li parerà di fare circa il dare licenza a quello, che la domanda, o ciascheduno secondo la sua anzianità dirà il suo parere al suo luogo.

Ad 25. Genn. 1631.
XXII. Il Sig. Marcello Marefca Maestro di Cappella.
Il R. Sig. Don Pietro Antonio Tamburini Puntatore.
In questa Congregazione si è dichiarato dal Collegio de' Cantori, che li Sig. Giubilati, etiam fuori di Roma, sono partecipi di qualsivoglia straordinario, purchè sia Camerale.

Ad 18. Aprile 1631.
XXIII. Del Vice-Maestro.
Ristretto delle risoluzioni della Congregazione, nella quale furono raccolti i Voti per sapere chi doveva provvedere per il Vespero segreto di Pasqua, di Risurrezione per la mattina del Maestro di Cappella, e fu vinto il partito, che dovesse provvedere l'Anziano de' Serventi, ed in caso venissero li Sig. Giubilati, e il più vecchio di essi batta l'opere dispensate dal suddetto Anziano de' Serventi, se le piacerà, e questa è sua autorità, ed antica usanza della Cappella, che il più vecchio governi, e guidi in difetto del Maestro di Cappella.

Ad 1. Agosto 1632.
XXIV. Il R. Signor Don Altobrando Trabocchi Maestro di Cappella.
Il R. Signor D. Santi Naldini Puntatore.
Questa mattina si è detto dal Puntatore, che chi mancherà al principio del Mattutino, quando è solito dirsi, o al principio della Messa, quando non si dice l'Offizio, sarà puntato bajoc. 7. alle hore bajocchi 1. per ciascheduna, alla Mes-

sa il resto, che arrivi a bajocchi 15. ma quando si dice la Messa sola, sarà puntato bajocchi 15. in *totum*, osservando il termine del punto, come è solito, la causa di questo punto alterato, è nota all'Eminentissimo Protettore, ed al Collegio, però ogn'uno, si guardi.

Ad 9. Luglio 1634.
XXV. Il R. Signor D. Martino Lamotta Maestro di Cappella.
Il R. Signor D. Guido Baldo Boretto Puntatore.
Questa mattina dopo la Messa, si è determinato collegialmente, che per l'avvenire in tutte le funzioni, dove interverrà tutto il Collegio, si debba portare la Veste pavonazza, e quando si fanno gl'Officiali ancora sotto pena di un giulio a chi non la porterà, e per questo ne ho fatta la presente memoria, la quale il sopradetto Reverendo Collegio vuole, che abbia forza di Decreto, e che s'offervi inviolabilmente, eccettuata la Festa di S. Martina.

Ad 20. Dicembre 1634.
XXVI. Il R. Signor D. Martino la Motta Maestro di Cappella.
Il R. Signor D. Guido Baldo Boretto Puntatore.
Invocato il Nome dello Spirito Santo, avendo il Signor Maestro, ed il Puntatore rinunziato l'Offizio, e ringraziato il R. Collegio, con quest'occasione io soggiunsi, che il Signor Gregorio Lazarini Puntatore dell'anno 1633. jer mattina mi diede il Libro delle puntature, senza nominazione degl'Officiali fatti del suddetto anno, sentendo questo, ed anco, che non aveva consegnato il Libro delle puntature a suo tempo, proposi alli Signori Compagni, che farebbe bene a rimediarmi, e così fu risoluto a viva voce, e di comun consenso di tutti, che per l'avvenire il puntatore, che pro tempore sarà, finito il suo Offizio per tutto Gennaio, debba aver consegnato il suo Libro in mano del puntatore suo successore, altrimenti passato il detto tempo, non avendo consegnato detto Libro incorra ipso facto in pena di scudi tre moneta d'applicarsi ad un Luogo Pio ad arbitrio del R. Collegio e quando abbi impedimento legittimo domandi la proroga al Collegio: e perciò ne ho fatta la presente memoria, la quale il sopradetto R. Collegio vuole, che abbia forza di Decreto, e che si offervi inviolabilmente.

Ad 27. Dicembre 1640.
XXVII. Il Signor Bartolomeo Nicolini Maestro di Cappella.
Il R. Signor D. Francesco Ranoglio Puntatore.
Il Signor Maestro ha esposto, che domani, si doveranno fare gl'Officiali nuovi, conforme al solito della Cappella a hore 16., però chi non interverrà senza causa, sarà puntato in giulj cinque, come altre volte è stato decretato.

Ad 2. Luglio 1650.
XXVIII. Il Signor Gio: Gualtieri Maestro di Cappella.
Il R. Signor D. Domenico Fabrizio Puntatore.

De Cantoribus eviratis.

Il Signor Raffaele Raffaelli Puntatore. In Congregatione per infrascriptos Cantores Capellae Pontificiae, habita de Ordine Magistri Capellae in Vaticano ibi congregatos sub die secunda Decembris 1687. in qua censuerunt inter alia condere Decretum, prout condiderunt, statuerunt, statuunt, & condunt, in vim facultatum, ac privilegiorum eisdemmet Cantoribus dictae Capellae pro tempore concessis, & tributis a fel. me. Sixto Pontifice Maximo PP.V. tenoris, videlicet ad §.5. necnon felici pro statutu, regimine, & gubernio dicti Collegii quacumque Statuta, Ordinationes, & Decreta Sacris Canonibus, & Concilii Tridentini Decretis non contraria condendi, & condita, quoties pro illorum, ac rerum, & temporum qualitate, vel alias expediens videbitur mutandi, corrigendi, reformandi, alterandi, moderandi in toto, vel in parte revocandi, & alia de novo condendi, eaque omnia, dummodo Apostolica, vel saltem illius Protectoris pro tempore existentis auctoritate approbata fuerint &c. observari facien. cedimus, & largimur Pro conservatione servitii Omnipotentis Dei, ac SS. Summorumque Pontificum Successorum, ac pro honorificentia, decore, bonoque ejusdem Capellae, & Collegii regimine: non posse, neque deberi ullo modo unquam futuris temporibus, & prout ab eorum praedecessoribus Cantoribus hucusque servatum fuit, & servatur, annuentibus etiam SS. DD. Nostri DD. Alexandro VII., Clemente IX., & Clemente X. san. mem., sub quovis praetextu, aut colore admittere, recipere, & in eorum numerum adscribere, nec a quocumque quavis auctoritate fulgente admitti, adscribi, adscribique facere, seu permittere valeant, aut praesumant irritumque sit, si secus fecerint, Cantorem aliquem Eviratum in locum, ut dicitur per Contracto naturale di d. Cappella. Et hoc sub poenis quoad Cantores periurii, privationis Officii, & loci dicti Collegii ipso facto incurrendis. Ideo praedicti Cantores instant non solum pro confirmatione, & validitate praesentis Decreti ad formam supradictam Privilegiorum ibi, verum etiam pro ejus observantia perpetuo valitura scribi in Ordinationibus dictae Capellae committere, & mandare. Nos igitur Magister, & Cantores praedictae Capellae praemissum decrevimus Decretum, & acceptavimus, ac observare, observarique facere tacto peccatore more Sacerdotali, & ad Sancta Dei Evangelia respective juravimus, & juramus 14. Decembris Anni supradicti 1687.

Ad 25. Gennaro 1689.

XXXIX.

Il Signor Gio: Matteo Leopardi Maestro di Cappella. Il Sig. Carlo Antonini Puntatore. Decretò, che ogn'anno dagl' Officiali passati, si debba dare la dovuta consegna alli Successori, e mantenere in perpetuo inviolabilmente detto Decreto.

Delle Consegne.

Ad 19. Marzo 1690.

XL.

Il R. Signor D. Gregorio de Giudici Maestro di Cappella. Il R. Signor D. Andrea Mazzoni Puntatore.

Delle Cantilene.

Domenica delle Palme in questa mattina fu stabilito da tutti li Signori Compagni, nemine

discrepante, che in avvenire nel cominciare le Cantilene, comincino sempre li Serventi, perche cominciando li Giubilati, e cominciando alle volte male, sono puntati li Serventi, e per evitare tal pregiudizio è stato stabilito così.

Ad 24. Gennaro 1693.

Il Signor Raffaele Raffaelli Maestro di Cappella.

XLI.

Il R. Signor D. Benedetto Ceccarelli Puntatore.

Dovendo a noi premere nella dovuta osservanza delle Costituzioni Apostoliche della Cappella Pontificia, nella quale viene espressamente ordinato, che i Cantori della medesima Cappella, debbano andare in abito onesto, e decente, inerendo al Decreto fatto dalla bona memoria del Signor Cardinal Massimi Protettore della medesima Cappella sotto li 19. Novembre 1676. lo confermiamo, e di nuovo ordiniamo, che debba in avvenire osservarsi sotto la pena di un giulio da pagarsi di chi contravverrà, dichiarando, che la medesima pena debba pagarsi da chiunque di detti Cantori in avvenire, si andrà per Roma, e di giorno con ferrajolo corto pavonazzo, come indecente, ed improprio a Cantori della Cappella Pontificia. In occasione di viaggio, e di notte, si concede, ordinando, che questo nostro Decreto sia registrato tra gl'altri della medesima Cappella, e sia in avvenire inviolabilmente osservato sotto la pena di sopra espressa. In fede di che abbiamo sottoscritta la presente di nostra propria mano, e firmata col Nostro solito sigillo. Questo di 24. Gennaro 1693.

Vedi 13. in f. 6

Vedi 1. 43.

Ad 11. Novembre 1693.

Il Signor Raffaele Raffaelli Maestro di Cappella.

XLII.

Il R. Signor D. Benedetto Ceccarelli Puntatore.

Mercordì, si tenne Congregazione, nella quale il Signor Raffaele Raffaelli Maestro di Cappella propose essere necessario il rimediare all'abuso introdotto della facilità, con cui, si concedevano alli Signori Cantori le licenze d'essere assenti dal servizio, poiche talvolta succedevano degli scandali, a causa della mancanza di qualche parte necessaria, onde considerata per molto giusta detta proposizione, con pieno consenso de Signori Compagni, si decretò, che occorrendo ad alcuno di essi di ottenere detta licenza per qualche loro affare, sia in avvenire tenuto di domandarla in Collegio, che la concederà, quando conoscerà, che non resti per cio diminuito il numero delle parti, in modo che non possa farsi il servizio di Dio, e della Cappella, ed in evento d'urgente bisogno, e che non possa chiedersi licenza in Collegio, perche in quel tempo non vi sia servizio, si dovrà domandar licenza al Signor Maestro di Cappella, o al Puntatore, pro tempore con che debbano sempre dette licenze ottenersi in scriptis, conforme il solito dall' Eminentissimo Protettore, che in tal guisa resterà assicurato, che il supplicante possa godere il beneficio della licenza, senza che patisca il servizio della Cappella. Ed in caso, che il Signor Cardinal Protettore sottoscritta alcuna licenza prima, che sia stata domandata in Collegio, o al Maestro di Cappella, come sopra, dovrà almeno doppo esser mostrata, e notificata al medesimo Maestro

Vedi 14. 51.

di

Ad 5. Aprile 1696.

Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

XLV.

Il Signor Don Gioan= Battista Felice Puntatore.

Fu esposta dal Puntatore la difficoltà, che aveva nel riconoscere i mezzi punti per le spartizioni nelle Cappelle della Candelora, Ceneri, Palme, Sabato Santo, Corpus Domini, Giubilati, e Concistori pubblici, perche alcuno delli Signori Puntatori aveva arbitrato di prendere il mezzo punto dalli primi due giulj, che si punta alle dette Cappelle, altri nella seconda replica dell' Introito, ed altri nel principio del Graduale; onde per prefiggere una sicura regola alli Signori Puntatori pro tempore. Il Collegio per rimediare in avvenire agl'arbitrii sudetti, valendosi delle facultà concedutegli dalla sa. mem. di Papa Sisto V. nella Bolla emanata il primo di Settembre 1586. specialmente nel §. 5. Nec non felici &c. nel quale dà al medemo Collegio facultà di fare qualsivoglia Statuto, Ordine, e Decreto (purchè non sia contrario alli Sacri Canon, ed alli Decreti del Concilio Tridentino) e di mutarli in tutto, o in parte revocarli, e moderarli corregerli, riformarli, alterarli, e di farne anche degl'altri di nuovo. Ha decretato, nemine discrepante, che in avvenire debba correre il mezzo punto per le spartizioni a chi farà puntato nel primo punto delli due giulj in occasione delle sudette Cappelle, ed ha ordinato a me Gioan= Battista Felice Puntatore dell'anno presente 1696. di registrare detto Decreto nel presente Libro, come appare, acciò dalli sudetti Signori Puntatori sia sempre, ed inviolabilmente osservato. In fede di che &c., e con il solito rendimento di grazie fu terminata la sudetta Congregazione.

Vedi 12. 46.

Ad 11. Aprile 1696.

Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

XLVI.

Il R. Signor D. Gioan= Battista Felice Puntatore.

Il Signor Maestro di Cappella, ed il Puntatore rappresentarono al Collegio, che nella Cappella del Venerdì Santo a mattina, li Signori Puntatori per lo passato, si erano arbitrati di puntare ogn'uno a suo modo, e ciò per non essere stato stabilito il punto, ne per Costituzione, ne per consuetudine; Onde fecero istanza, che si dovesse dividere, e stabilire tutto il punto per la sudetta Cappella, ed il Collegio conoscendo molto necessaria la detta istanza, valendosi delle facultà concedutegli dalla sa. mem. di Papa Sisto V. nella già enuncziata Bolla dal primo di Settembre 1586., e specialmente nel §. 5. Nec non felici &c. ha stimato bene nemine discrepante; statuire, e decretare, che in avvenire li Signori Puntatori pro tempore, debbano puntare, che non si trova presente al principio della Profezia = Haec dicit Dominus = in b. 20., e chi non farà presente al principio del secondo tratto in b. 50., e chi mancherà in totum uno scudo, e che il mezzo punto per le spartizioni debba correre a chi non farà presente al principio del secondo tratto.

Vedi 12. 48.

In oltre, avendo il puntatore difficoltà in riconoscere i mezzi punti per le spartizioni nelle Messe Papali, perche alcuno delli Signori Puntatori aveva arbitrato di prendere il mezzo punto dalli primi due giulj, che si punta al principio

XLVII.

del

di Cappella, o Puntatore, acciò conoscendo, che non pregiudichi il servizio, la passi, ed approvi, o in caso contrario il medesimo Maestro di Cappella, o Puntatore possa informare il Signor Cardinal Protettore del pregiudizio, che risulterebbe dalla mancanza di chi l'ha ottenuta. Onde lo Benedetto Ceccarelli Puntatore ne ho registrato il presente Decreto.

Ad primo Febvaro 1696.

Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

XLIII.

Il Signor Gioan= Battista Felice Puntatore.

Avendo conosciuto il nostro Collegio della Cappella Pontificia gl'abusi seguiti per il passato, e che possono anche succedere in avvenire nel modo di puntare, specialmente per causa degl'errori, e delle mancanze al servizio, ed essendosi anche riconosciuta la difficoltà, che s'incontra in correggere detti errori, doppo qualche spazio di tempo. Per rimediare dunque in futuro alli predetti abusi, valendosi il nostro Collegio delle facultà concessegli dalla sa. mem. di Papa Sisto Quinto ne'la Bolla da essa emanata il primo di Settembre 1586. specialmente nel §. 5. Nec non felici, al quale, ha stimato bene tutto il nostro Collegio (nemine discrepante) far Decreto, che si riveda ogni mese il Libro del Signor Puntatore pro tempore, e da due Sindici da deputarsi ogni anno, anno per anno nel giorno della lettura delle nostre Costituzioni del medesimo Collegio, con che detti Sindici da deputarsi debbano essere stati Maestri di Cappella, e non altrimenti, acciò che li predetti Signori Maestri di Cappella, e Sindici rispettivamente vedano, riconoscano, e (bisognando) correggano gl'errori, che forsi per inavvertenza potessero esservi, e veduto, e riconosciuto, e (bisognando) corretto, si approvi con la sottoscrizione dalli sudetti Signori Maestri di Cappella, e Sindici, e per maggior osservanza dovrà il Signor Puntatore otto giorni doppo del mese decoro consegnare alli sopradetti Signor Maestro di Cappella, e Sindici li punti di quel mese, e così di mese in mese; Et in caso d' inadempimento della sudetta tradizione de punti di mese in mese, come sopra, per l'effetto sudetto il nostro Collegio, gli prescrive la pena di scudi tre di volta in volta, che contravverrà, da applicarsi per la celebrazione di tante Messe per suffragio delli Compagni Defonti del sudetto nostro Collegio. Terminato poi l'anno del Puntatore, esso Signor Puntatore pro tempore sia tenuto consegnare il suo Libro terminato, & intiero al nuovo Signor Puntatore dentro il mese di Gennaro seguente sottoscritto, ed approvato, come sopra: ed in mancanza di dette consegne s'intende iucorso nella pena di scudi 3. moneta in conformità del Decreto emanato li 28. Dicembre 1634. da applicarsi nel modo sudetto.

Vedi 12. 45.

Vedi 1. e l'aggiunta nel fine.

Vedi 1. 52.

XLIV.

Essendo stato da noi veduto, e maturamente considerato il sopradetto Decreto fatto dal Collegio de' Signori Cantori della Pontificia Cappella, e riconosciuto per giusto, e ragionevole, e molto utile al servizio di Dio, e della Cappella medesima, in vigore della nostra Ordinaria Autorità, e delle facultà a Noi concesse da Sommi Pontefici, pienamente lo confermiamo, ed ordiniamo, che sia da tutti, e sempre inviolabilmente osservato sotto le pene in esso contenute, e non ostante qualsivoglia cosa in contrario, perche così &c.

del primo Kyrie, ed altri dalli cinque giulj al principio del Graduale, fece similmente istanza, che anche sopra di ciò, si prefigesse il modo, che si doveva inalterabilmente osservare in avvenire; Onde il Collegio per torre a Puntatori questo abuso degl'arbitrij, valendosi della facoltà della Bolla sudetta, ha decretato, nomine discrepante, che debba correre il mezzo punto per le spartizioni a chi sarà puntato nelli cinque giulj al principio del Graduale, ed ha ordinato a me Gioan=Battista Felice Puntatore di quest'anno 1696. di scrivere li sudetti Decreti nel mio Libro de Punti, e ne appariscano, acciò dalli Signori Puntatori pro tempore, siano sempre, & inviolabilmente osservati. In fede &c.

Adi 29. Giugno 1696.

LXVIII. Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

Il R. Signor D. Gioan=Battista Felice Puntatore.

Prima del Vespero secreto il Signor Maestro di Cappella, ed il Puntatore, fecero Domini mei, e rappresentarono, che in occasione d'indisposizioni de' Signori Compagni il Capitolo 26. delle nostre Costituzioni comanda, che debbano mandare la scusa in Collegio, ed alla prima uscita, che fanno di Casa, si debbano presentare in Cappella, benché non sia la loro giornata, e gl' inosservanti ordina che siano puntati in duplum, e perché alcuni Signori Compagni indisposti prima di presentarsi al servizio sono usciti di Casa, e sono andati a cantare in diversi luoghi, alcuni Signori Puntatori l'anno puntati in duplum per la mancanza al servizio di quel giorno, ed anno puntato uno scudo per ciascheduna volta, che anno cantato fuori di Cappella, ed altri Signori Puntatori, si sono arbitrati di puntarli solamente in uno scudo per ciascheduna volta, che anno cantato fuori di Cappella, e per la mancanza del servizio in quel giorno, non anno puntato, né secondo il punto corrente, né in duplum. Onde per prefiggere il punto sudetto, il Collegio valendosi delle facoltà concedutegli dalla sa. mem. di Papa Sisto V. nella Bolla già altre volte enunciata, decretò nomine excepto, che quelli Signori Compagni, che mandaranno la scusa per indisposti, si debbano presentare il primo giorno di servizio, benché non sia sua giornata, e non presentandosi, si debbano puntare per la scusa falsa, secondo la Costituzione in duplum, ed in vigore delle Nostre consuetudini, si debbano puntare in uno scudo per ciascheduna volta, che cantaranno in quel giorno in qualsivoglia luogo pubblico; il che si dovrà parimente osservare in ogni altra mancanza al servizio per scusa falsa, ed ha ordinato a me Gioan=Battista Felice Puntatore di quest'anno 1696. di scrivere il sudetto Decreto nel mio presente Libro de' punti, come appare acciò dalli Signori Puntatori pro tempore sia sempre, ed inviolabilmente osservato, ed in fede &c.

XLIX. In oltre dal Signor Maestro di Cappella, ed dal Puntatore, fu rappresentato in Collegio, che non essendo compariti alcuni Signori Compagni al servizio, ed essendo andati a cantare fuori di Cappella in quel giorno da alcuni Signori Puntatori erano stati puntati per la mancanza del servizio, ed in uno scudo per ciascheduna volta, che avevano cantato fuori di Cappella, ed al-

cuni altri Signori erano stati puntati solamente in un scudo per ciascheduna volta, che avevano cantato fuori di Cappella, e non avevano puntato per la mancanza del servizio di quel giorno; Onde per stabilire la consuetudine alli Signori Puntatori pro tempore, il Collegio valendosi delle facoltà espresse di sopra, fu decretato, nomine discrepante, che li Signori Compagni, che mancheranno al servizio, ed andaranno a cantare altrove, debbano essere puntati nel punto corrente di quel giorno, nel quale mancaranno, ed in uno scudo per ciascheduna volta, che cantaranno in qualsivoglia luogo pubblico, e parimente a ordinato a me Gioan=Battista Felice Puntatore di quest'anno 1696. di scrivere il sudetto Decreto nel mio presente Libro de punti, come appare, acciò dalli Signori Puntatori pro tempore sia sempre, ed inviolabilmente osservato, ed in fede &c.

Adi 2. Luglio 1696.

L. Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

Il R. Signor D. Gioan=Battista Felice Puntatore.

Terminata la Messa il Signor Maestro di Cappella, ed il Puntatore fecero istanza al Collegio, che si dividesse, e stabilisse tutto il punto per le funzioni della Cappella della mattina del Giovedì Santo, perché non trovandosi stabilito detto punto, né per Costituzione, né per Consuetudine i Signori Puntatori pro tempore, si erano per lo passato regolati in farlo a loro modo, ed arbitrio. Fattasi per tanto dal Collegio riflessione a così giusta istanza, ed alla necessità di dividere, e stabilire tutto il punto per le funzioni della sudetta Cappella, con le facoltà, che al medesimo Collegio competono in vigore specialmente del §. 5. della già enunciata Bolla di Sisto V. in data del primo Settembre 1586. risolvè, e decretò col consenso dato in voce da tutti i Signori Compagni, che erano presenti, eccetto, che dal Signor Gagliardi, che in avvenire li Signori Puntatori pro tempore, debbano puntare chi non sarà presente al principio del primo Kyrie in b. 20., e chi non sarà presente al principio del Graduale b. 50., e chi mancherà a tutta la Messa in uno scudo; ed in oltre chi non sarà presente alla Processione in altri b. 20., e alla Loggia alla Benedizione in altri b. 20., e alla Lavanda in altri b. 20., e se alcuno de' Signori Compagni partirà senza licenza, o non assisterà alle dette funzioni, si dovrà puntare in uno scudo per ciascheduna di quelle, alle quali sarà mancato senza la sudetta licenza, ed ha ordinato a me Gioan=Battista Felice Puntatore di quest'anno 1696. di scrivere il sudetto Decreto nel mio presente Libro de punti, come appare, acciò dalli Signori Puntatori pro tempore sia sempre, ed inviolabilmente osservato. Ed in fede.

Adi 1. Agosto 1696.

LI. Il Signor Carlo Antonini Maestro di Cappella.

Il R. Signor D. Gioan=Battista Felice Puntatore.

Questo Decreto fu letto a di 3. Novembre 1696. in S. Carlo.

Dovendo noi avere particolare premura, che

Di nuove Regole per bene esercitare l'Offizio di Puntatore stabilito dalla Congregazione de' sei Cantori secondo l'autorità compartitali da tutto il Collegio.

C A P. I.

Che il Signor Maestro di Cappella non possi far penare, né puntare li Signori Cantori, senza partecipazione, e consenso di tutto il Collegio, nel quale quando vi sia discrepanza, debba correre la Busola.

C A P. II.

Che il Puntatore non abbi autorità di puntare il Sign. Maestro di Cappella senza consenso del Collegio, questo però s'intende ne i punti straordinari, cioè di negligenze nelle Cappelle Papali, Cardinalizie, ed esequie, ed in tutte quelle funzioni, nelle quali deve assistere all'Altare, o altro. Ma quando opera, come tutti gl'altri Cantori sia puntato come gl'altri. Si dichiara, ed aggiunge, che la prima volta potrà il Puntatore di sua autorità puntarlo in due giulj, quando faccia errore; ma la seconda volta nell'istesso servizio non possa puntarlo senza il Collegio.

C. Capecci Auditore.

C A P. III.

Che il Puntatore nelli servizj feriali, e Comuni, ed altri straordinari non possi puntare, se non bajocchi cinque per volta, e quando l'errore sia grave, un giulio ad summaum.

C A P. IV.

Che nelle Cappelle Papali, o Cardinalizie, per errori, ed altri straordinari non possi puntare più di due giulj, ed essendo errore grave, che meriti maggior punto, ne debba dar parte al Collegio, acciò ei preffii il consenso.

C A P. V.

Nelli servizj feriali, e Comuni toccando all'Anziano di quella parte, che principia la Cantilena a prendere la voce, e prendendo o troppo alto, o troppo basso di modo, che sia d'uopo per commodo di tutte le parti, o crescere, o calare la voce, in quel caso sia puntato detto Anziano in bajocchi cinque, e non altrimenti.

C A P. VI.

Che nelle prove tanto per li concorsi, quanto per la settimana Santa, e per l'essequie, che si fanno a S. Gregorio per i nostri Compagni Defonti, non sia obbligo portar la veste pavonazza, ed a S. Martina, si vadi al solito.

C A P. VII.

Perchè il Puntatore non prenda equivoco nel far partecipare de' punti, come secondo l'uso, non deve partecipare, chi manca dieci giorni continui in un mese, o per infermità, o per licenza concessali dall'Eminentissimo Protettore, o dall'Illustrissimo Maggiordomo, o dal Collegio, o pure per aver fatto quattro punti interi, o otto mezzi punti in tutto di mancanze; così ancora si ordina, che chi averà tre punti di mancanze, e manchi sei giorni in un mese, o per infermità, o per licenza, come sopra, non debba partecipare de i punti di quel mese. Inoltre perché qual-